

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Giuseppe Guizzi	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. (estensore)

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La vicenda portata alla cognizione del Collegio attiene all'esecuzione di un contratto di leasing e all'esistenza di inadempimenti da parte dell'utilizzatore tali da giustificare la risoluzione intimata dall'intermediario finanziatore. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Il contratto di leasing, oggetto della presente controversia, fu stipulato in data 15 settembre 2004 dall'intermediario dante causa dell'odierno resistente con due clienti, titolari dell'intero capitale di una società a responsabilità limitata che successivamente subentrò nel richiamato rapporto contrattuale. Nel dicembre 2005, l'odierno ricorrente acquistò una quota pari al 50% della società locataria e, contestualmente, si costituì garante nei confronti dell'intermediario per il pagamento dei canoni.

Successivamente, verso la fine del 2005, a causa di contrasti insorti in seno alla compagine sociale, la locataria non provvide per un certo periodo al pagamento dei canoni; in conseguenza di ciò l'intermediario concedente avanzò richiesta di adempimento nei confronti del socio garante, avvertendo che – in mancanza di un tempestivo rientro della posizione debitoria – si sarebbe avvalso della risoluzione contrattuale.

In esito al versamento di complessivi € 11.084,00 da parte dell'odierno ricorrente, appunto nella sua qualità di garante, l'intermediario comunicava, con nota del 10 aprile 2007, di rinunciare alla risoluzione del contratto il quale doveva «*pertanto intendersi ripristinato nelle sue forme originali*». In quell'occasione, l'intermediario precisava altresì che, con



decorrenza dal successivo canone (28 aprile 2007), la locataria avrebbe dovuto nuovamente provvedere ai pagamenti a mezzo RID, come previsto nel contratto.

Dopo aver acquisito la titolarità dell'intero capitale sociale della locataria ed aver posto in liquidazione volontaria la società, il ricorrente, evidenziando la propria qualità di socio unico nonché di unico garante, ha chiesto all'intermediario di poter subentrare nel contratto. La richiesta del ricorrente non è mai stata riscontrata dall'intermediario, il quale viceversa, con lettera del 20 maggio 2009, inviata alla società e per conoscenza al ricorrente, lamentava l'esistenza di canoni insoluti e intimava la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali, successivamente richiedendo anche la restituzione del bene in locazione e, così come previsto dalle condizioni generali, il pagamento dei canoni a scadere a titolo di penale, per un importo complessivo di € 96.000,00.

Dal momento che nelle more la società utilizzatrice era definitivamente cessata, essendone stata addirittura disposta la cancellazione dal registro delle imprese, l'odierno ricorrente – il quale, oltre ad essere garante e socio unico della società cessata, ne era stato anche il liquidatore – tramite il proprio legale riscontrava le comunicazioni dell'intermediario contestando gli addebiti ed in particolare deducendo che i supposti insoluti non esistevano avendo provveduto personalmente al pagamento dei canoni tramite bonifico bancario.

Tra i mesi di ottobre e di novembre 2009, l'intermediario – tramite il proprio legale - inviava due ulteriori comunicazioni, con le quali manifestava la disponibilità a una composizione bonaria della controversia, richiedendo il pagamento dei pretesi arretrati, per un importo di € 13.000,00 esprimendo nel contempo la disponibilità a rinunciare alla intimata risoluzione e a consentire alla cessione del rapporto contrattuale, purché ad un soggetto terzo solvibile stante l'avvenuta cessazione della società locataria. La proposta non veniva tuttavia direttamente riscontrata dal legale dell'odierno ricorrente, il quale invece - in data 20 novembre 2009 - formulava il reclamo (evidentemente prodromico alla proposizione del ricorso all'ABF) dove, premessa una breve sintesi sullo svolgimento del rapporto, lamentava l'infondatezza della richiesta di pagamento da ultimo avanzata dall'intermediario, nuovamente segnalando di aver regolarmente corrisposto tutti i canoni a mezzo di bonifici bancari, e concludeva sollecitando l'intermediario a revocare, entro trenta giorni, sulla base delle necessarie verifiche interne, la pregressa richiesta e ripristinare così "in bonis" la posizione della locataria.

Al reclamo l'intermediario rispondeva con lettera datata 25 novembre 2009, insistendo nella richiesta di saldo e ribadendo che il contratto era stato risolto per inadempimento della parte conduttrice in data 20 maggio 2009.

Insoddisfatto delle risposte dell'intermediario, con ricorso dell'8 febbraio 2010, il ricorrente, per il tramite del proprio legale, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo che venga accertata la regolarità e tempestività dei pagamenti effettuati a mezzo di bonifico bancario a saldo dei canoni di locazione e, conseguentemente, che venga dichiarata

l'infondatezza delle pretese creditorie dell'intermediario e della intimata risoluzione del contratto.

Al ricorso ha replicato - con controdeduzioni depositate tardivamente rispetto ai termini prescritti per lo svolgimento della procedura - un intermediario diverso da quello originario, ma appartenente al medesimo gruppo bancario e subentrato nel rapporto per effetto di scissione societaria.

L'intermediario resistente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, il quale non è parte nel contratto di leasing e non avrebbe, pertanto, titolo a far valere le relative pretese. In proposito, non avrebbe alcun rilievo, secondo le considerazioni svolte dalla resistente, la circostanza che il ricorrente fosse garante e socio della locataria, né tantomeno che avesse presentato richiesta di subentro nel rapporto, la quale era stata legittimamente rifiutata dal medesimo intermediario nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia negoziale.

Venendo al merito della controversia, l'intermediario ha lamentato il «comportamento ostruzionistico del ricorrente che ha impedito non solo una bonaria soluzione del contenzioso, ma anche ogni produttiva comunicazione», e che solo a seguito della intimata risoluzione del contratto il ricorrente avrebbe provveduto a versamenti per complessivi € 29.202,75, dall'intermediario imputati al «*maggior credito risarcitorio*» (appunto la somma di € 96.000,00 liquidata ai sensi dell'apposita clausola contrattuale). Sulla base di tali considerazioni, la resistente ha pertanto concluso chiedendo che venga dichiarato il difetto di legittimazione della parte istante o, in subordine, accertata la regolare contabilizzazione dei pagamenti effettuati e quindi l'effettiva sussistenza di insoluti per complessivi € 11.833,34.

Le controdeduzioni dell'intermediario sono state trasmesse al ricorrente il quale ha replicato con nota del 7 maggio 2010, nella quale ha eccepito preliminarmente – oltre alla tardività e irritualità delle controdeduzioni - il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario costituitosi, il quale non avrebbe mai notificato l'avvenuta cessione del rapporto di leasing. In replica alle eccezioni sollevate dal resistente, il ricorrente ha riaffermato la propria legittimazione sia in quanto garante del rapporto, sia perché la successione a titolo particolare nel contratto sarebbe stata dall'intermediario accettata per comportamento concludente attraverso l'incasso dei bonifici anche in data successiva alla cessazione della società. Il ricorrente ha, quindi, ribadito l'infondatezza delle pretese creditorie dell'intermediario, precisando di aver provveduto anche al pagamento dei conguagli di indicizzazione – quali risultanti dagli estratti conto – e anzi, contestando che, in periodo di flessione dei tassi di mercato, l'importo dei canoni mensili siano rimasti invariati, nonostante il meccanismo di indicizzazione contrattualmente previsto.

DIRITTO



Risulta necessario, innanzitutto, affrontare le questioni preliminari relative ai prospettati difetti di legittimazione attiva e passiva. Mentre l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, così come sollevata dal ricorrente nelle proprie repliche, è manifestamente infondata – atteso che il subentro della società beneficiaria della scissione nel rapporto originariamente facente capo alla società scissa è un effetto ex lege dell'operazione, poi sempre opponibile ai terzi in virtù del meccanismo generale dell'iscrizione dell'atto di scissione nel registro dell'impresa (e che del resto si giustifica, al vertice, come conseguenza del fatto che la scissione è mera operazione di riorganizzazione dell'impresa, il che rende anche tecnicamente improprio qualsiasi accostamento delle vicende dei rapporti contrattuali che ineriscono all'esercizio di quest'ultima al fenomeno della cessione del contratto così come delineato nelle norme del libro quarto del codice civile) – l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sollevata dall'intermediario, appare viceversa parzialmente fondata, almeno in relazione alla domanda con cui il ricorrente chiede al Collegio di dichiarare che il contratto di leasing non si è risolto.

Non è, infatti, revocabile in dubbio che rispetto a una simile domanda l'unico soggetto legittimato a proporla potrebbe essere solo la società (oggi cessata) che in quel contratto appunto subentrò nel 2005, e che era l'utilizzatrice del bene oggetto del leasing. In disparte ogni questione su quali siano le conseguenze che su questo contratto può aver prodotto la cancellazione della società – su cui al Collegio non compete pronunciare, in assenza di qualsivoglia domanda sul punto anche da parte dell'intermediario – quel che è certo è che il ricorrente non è mai subentrato nel contratto. Non vi è subentrato in occasione del primo andamento critico del rapporto – quello del 2005 legato alla conflittualità interna della società – giacché a valle dei pagamenti eseguiti dal ricorrente e della definizione delle pendenze, con la sua nota del 10 aprile del 2007, nel rinunciare già allora alla risoluzione, la società di leasing ebbe testualmente a dichiarare che il contratto sarebbe «*proseguito nelle forme originali*» e dunque, sotto il profilo soggettivo, soltanto con la società. Ma il ricorrente non vi è subentrato nemmeno all'esito della messa in liquidazione della società, dal momento che il comportamento dell'intermediario è inequivocabilmente stato nel senso di non dare il consenso alla cessione; né questo consenso si può ritenere espresso per fatti concludenti in ragione della mera accettazione dei pagamenti dei canoni eseguiti con bonifico da parte ricorrente, in quanto l'accettazione dei pagamenti si iscrive non già nella prospettiva di un consenso alla cessione del contratto, quanto più semplicemente nella logica dettata dall'art. 1180 cod. civ. in punto di imputazione del pagamento del terzo all'estinzione di un debito altrui.

Come si osservava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva risulta fondata, però, solo in relazione alla domanda con cui si chiede di dichiarare che il contratto non si è risolto. Ad avviso del Collegio, il ricorrente è invece sicuramente legittimato a chiedere l'accertamento che il pagamento dei canoni di locazione è stato regolarmente eseguito; e ciò perché qui viene in rilievo – diversamente da quanto ritenuto dall'intermediario – proprio la sua posizione di garante dell'adempimento nonché quella di liquidatore della società. Si tratta di un accertamento rispetto al quale il ricorrente ha, infatti, sicuramente interesse, e che



dunque per tal via è legittimato a chiedere in proprio, perché da un lato (i) la sua posizione di garante lo esporrebbe comunque al rischio di dover procedere al pagamento in luogo della società utilizzatrice (e del resto è sintomatico che, sin dalla lettera del 20 maggio 2009 con cui vengono denunciati gli insoluti, l'intermediario abbia reso il ricorrente destinatario per conoscenza delle comunicazioni), e dall'altro lato perché (ii) quale liquidatore della società egli potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall'intermediario, ove crediti ancora dovessero sussistere, per aver disposto la cancellazione prima della definizione di tutti i rapporti pendenti.

Definiti nei termini di cui sopra i limiti entro cui il Collegio può conoscere della domanda del ricorrente – vale a dire nei limiti dell'accertamento, in ragione del proprio duplice interesse come poc'anzi ricostruito, della regolarità dei pagamenti eseguiti in rapporto al contratto di leasing – il Collegio ritiene, alla luce della documentazione in atti, che il ricorso sia, per questo specifico profilo, fondato e meritevole di accoglimento.

Ed invero dai documenti allegati risulta evidente che, a partire dal superamento delle criticità nell'andamento del rapporto, che avevano determinato la prima intimazione di risoluzione poi rinunciata dall'intermediario con la nota dell'aprile 2007, il ricorrente ha provveduto a pagare i canoni, al netto delle indicizzazioni, alle scadenze contrattuali concordate tramite bonifici bancari e con valuta coincidente alla data di scadenza del canone, così come risulta, dall'analisi degli estratti conto, che egli ha sempre provveduto anche al pagamento delle indicizzazioni tramite operazioni separate.

Quanto precede sembra, dunque, sufficiente per ritenere i pagamenti regolari, non potendo condurre ad esito diverso la circostanza che l'intermediario, con la citata nota dell'aprile 2007, avesse richiesto di ripristinare le modalità di pagamento tramite RID. A questo proposito acquista, infatti, rilevanza la circostanza dedotta dal ricorrente che l'intermediario ha sempre ricevuto i bonifici senza sollevare mai contestazioni; ciò che allora acquista rilievo sia nella prospettiva già ricordata dell'art. 1180 cod. civ. (ossia come imputazione da parte dell'intermediario del pagamento del ricorrente ad estinzione dei debiti relativi ai canoni dovuti dalla società) sia, comunque, nella prospettiva concernente l'attitudine solutoria del mezzo di pagamento utilizzato, ancorché non conforme a quello previsto contrattualmente.

P. Q. M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara i pagamenti effettuati dal ricorrente tramite bonifico, tempestivi e regolari.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 454 del 28 maggio 2010

Il Presidente

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI